



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/PAS/3418-10100 (1)

Roma, 7 marzo 2006

**OGGETTO: Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale).**

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO-BOLZANO
AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – U.A.M.A.	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
AL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Con la legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 febbraio (suppl. ordinario n. 45/L), il Parlamento ha, fra l'altro, disposto, all'art. 1-ter – **riprodotto in all. 1** - una significativa integrazione del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) recante diverse disposizioni di particolare interesse, che si espongono qui di seguito unitamente alle linee di indirizzo applicativo.

**a) Nuova disciplina dei segni distintivi delle forze dell'ordine.**

Si attira innanzi tutto l'attenzione sulle nuove norme (comma 1, lettera b, e commi 2 e 3) che disegnano una nuova disciplina penale e amministrativa della produzione, detenzione ed uso dei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso presso i corpi di polizia.

Gli interventi normativi riguardano principalmente:

- **il nuovo art. 497-ter del Codice penale**, che, completando lo specifico apparato sanzionatorio già previsto per il possesso e l'uso di documenti falsi (art. 497-bis del codice penale, introdotto dal decreto-legge n. 144 del 2005), punisce allo stesso modo anche le attività di illecita fabbricazione, detenzione ed uso di segni distintivi, contrassegni, oggetti e documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- **l'art. 28 del Testo unico delle leggi di P.S.**, appositamente modificato per realizzare un apparato autorizzatorio relativo alla produzione e commercializzazione lecita dei contrassegni e delle tessere di cui si è detto, oltre che degli altri materiali d'armamento destinati agli stessi Corpi, diversi dalle armi da fuoco e dai materiali d'armamento già disciplinati dal medesimo art. 28 e dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

**Relativamente al nuovo art. 497-ter C.P.** è utile precisare che rientrano nella fattispecie non solo le tessere di identificazione, le placche e gli altri contrassegni che identificano, secondo le disposizioni vigenti, gli operatori di polizia, ma anche quei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare.

Al fine di meglio differenziare le fattispecie sopra indicate da quelle, in parte analoghe del successivo art. 498 C.P., quest'ultimo è stato opportunamente modificato (art. 1-ter citato, comma 2), precisando che la minor pena ivi prevista non si applica ai casi disciplinati dal precedente art. 497-ter.

**Quanto alle integrazioni dell'art. 28** del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, esse tendono, innanzi tutto, a completare la disciplina previgente relativa alle uniformi militari ed ai materiali d'armamento, sottoponendo alla licenza di pubblica sicurezza anche:

- le attività di fabbricazione e detenzione dei documenti di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione in uso agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, e
- quelle di fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita degli armi, diverse da quelle da fuoco, specificamente destinate all'armamento dei Corpi armati o di polizia.

Ai fini dell'articolo 28 TULPS devono ritenersi "**documenti di riconoscimento**" in uso agli ufficiali e agenti di P.S. e di P.G. le tessere di riconoscimento, comunque denominate, che, secondo i rispettivi ordinamenti, valgono ad identificare i predetti pubblici ufficiali nell'esercizio delle specifiche funzioni (compresi, quindi, i tesserini di identificazione del personale della polizia municipale, ma esclusi i "badge" di accesso in luoghi specifici, le tessere ferroviarie, le carte di identità, i passaporti e simili documenti, anche se contenenti l'indicazione della qualifica o grado rivestiti dall'interessato).

Agli stessi fini, devono ritenersi "**contrassegni di identificazione**", oltre agli oggetti ed accessori idonei a identificare i predetti pubblici ufficiali quando non vestono l'uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, la sciarpa tricolore di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione del TULPS, i "segnali distintivi" di cui all'art. 24 del regolamento di attuazione del Codice della strada, anche – ed a maggior ragione – le uniformi stesse, capaci, in quanto tali, di identificare inequivocabilmente il medesimo personale, gli accessori alle uniformi, quali i fregi e gli altri segni distintivi aventi la medesima funzione, nonché le livree e gli altri contrassegni identificanti dei mezzi in dotazione.

Premesso che già il precedente testo dell'art. 28 T.U.L.P.S. prescriveva la licenza per la fabbricazione e detenzione delle uniformi militari e relativi accessori identificativi, si attira l'attenzione sul fatto che, con la nuova formulazione, diviene inequivoca l'applicabilità della norma non solo per le uniformi e gli accessori delle forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, ma anche per quelli dei Corpi e servizi di polizia municipale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per dette uniformi e per gli altri contrassegni e documenti precedentemente non previsti, **le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 15 marzo 2006 e le nuove licenze per coloro che già esercitano le attività di cui trattasi devono essere richieste entro il 29 aprile 2006**, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

In proposito si richiama l'attenzione dei Sigg.ri Prefetti, cui è delegato in via permanente il rilascio delle autorizzazioni in materia, a mente delle circolari n. 10. 245/12982(40)6 del 2.2.1983 e 559/C.1400.12982(40)6 del 30.8.1997, sulla necessità di:

- indicare compiutamente in licenza gli elementi di cui agli artt. 34, 36 e 37 del regolamento di esecuzione del TULPS, con particolare riferimento al quantitativo ed alla tipologia del materiale che si intende fabbricare o detenere;
- indicare ivi stesso i seguenti obblighi e prescrizioni:
  1. di assicurare la completezza e puntualità delle iscrizioni e annotazioni nel registro delle operazioni e l'adeguata custodia dei materiali;
  2. di assicurare che gli stessi siano venduti o comunque ceduti esclusi-vamente a soggetti in possesso di licenza ex art. 28 TULPS, ovvero alle Amministrazioni pubbliche cui appartengono gli utilizzatori finali previsti dalla norma, ovvero ancora – per i soli capi di vestiario e relativi accessori – anche a detti utilizzatori finali, debitamente identificati, previa annotazione nel registro delle operazioni degli estremi del documento attestante l'appartenenza ad un Corpo militare o di polizia;
  3. di assicurare, relativamente alle placche o tessere di identificazione, nonché ai distintivi di segnalazione di cui all'art. 24 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992), che tutti gli esemplari siano muniti di numero di matricola o altro codice identificativo previsto dalle disposizioni in vigore per lo specifico oggetto, da riportarsi anch'esso nel registro delle operazioni giornaliere, unitamente alla compiuta indicazione dei soggetti legittimati all'acquisto.

E' il caso di precisare che l'eventuale inosservanza dell'obbligo di munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la fabbricazione e la detenzione dei predetti contrassegni e delle uniformi, o, nel caso di esercizi già operanti, l'eventuale continuazione delle attività di produzione, detenzione e vendita dei materiali in parola senza la prescritta licenza configurano il reato previsto dall'ultimo comma dell'art. 28, la cui sanzione non è più contravvenzionale, ma è stata modificata dalle nuove disposizioni nella **reclusione da uno a tre anni e nella multa da cinquecento a tremila euro**.

## **b) Altre modificazioni all'art. 28 TULPS - Strumenti di autodifesa destinati all'armamento dei corpi armati e di polizia.**

La licenza ex art. 28 T.U.L.P.S. è ora altresì richiesta per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la detenzione, la raccolta e la vendita degli specifici strumenti, definiti "di autodifesa", destinati all'armamento dei Corpi armati e di polizia.

Il riferimento va fatto, innanzi tutto, agli speciali indumenti di protezione (balistica o anti-deflagrazione) ed agli scudi specificamente realizzati per le forze dell'ordine, nonché a quegli "strumenti di autodifesa", contemplati da alcune leggi regionali per l'equipaggiamento della polizia



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

municipale, che vanno ora ricompresi fra i materiali d'armamento destinati ai Corpi armati e di polizia.

A quest'ultimo riguardo si precisa che essi potranno essere adottati dai Corpi di polizia municipale non appena sarà emanato il provvedimento ministeriale, già in fase avanzata di elaborazione, destinato ad integrare il decreto del Ministro dell'interno del 4 marzo 1987, n. 145, concernente l'armamento della polizia municipale.

Si fa, quindi, riserva di ulteriori indicazioni in proposito, precisando, nondimeno, fin da ora, che agli strumenti in questione vanno applicate le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti per gli altri materiali ad esclusivo impiego militare o di polizia e che, per gli stessi, è comunque **esclusa la vendita individuale**.

## **c) Altre modificazioni all'art. 28 TULPS – Modificazioni formali - Riparazione delle armi da guerra.**

Le integrazioni apportate all'articolo 28 T.U.L.P.S. hanno reso necessarie alcune altre modificazioni dello stesso articolo – **qui riprodotto in all. 2** - dirette a meglio coordinarne le disposizioni: a tal fine nel primo comma è ora collocata la disciplina autorizzatoria relativa alle armi da guerra, alle uniformi e agli equipaggiamenti militari, che va ad integrarsi con quella della legge n. 185/1990, concernente, appunto, i materiali d'armamento; nel secondo, invece, sono state riunite le norme concernenti la produzione e le altre attività relative ai documenti di riconoscimento, ai contrassegni caratteristici ed ai materiali d'armamento destinati ai corpi armati e di polizia.

Sempre relativamente al comma 1, è stato, inoltre, stabilito che la licenza di fabbricazione delle armi da guerra "consente anche le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte".

Con riserva di più appropriate indicazioni per quanto concerne i sistemi d'arma, le armi complesse e, comunque, quelle diverse dalle armi portatili da sparo, i Prefetti, nel rilasciare (o rinnovare), per queste ultime, le licenze di fabbricazione, avranno cura di:

1. iscrivere in licenza tutte le operazioni consentite;
2. prescrivere espressamente la scrupolosa osservanza degli obblighi di registrazione giornaliera di tutte le operazioni, sia produttive che commerciali, relative alle armi ed alle loro parti essenziali;
3. prescrivere espressamente, per quanto specificamente riguarda le attività di manutenzione/riparazione, la dettagliata annotazione - in separato registro - di tutte le operazioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti canne, camere di cartuccia, percussori, estrattori, ecc.), nonché all'annotazione dei soggetti per conto dei quali l'arma viene riparata, assicurando un regime di "tracciabilità" non inferiore a quello previsto, per le armi comuni, dall'art. 35 del T.U. delle leggi di P.S. e dell'art. 54 del relativo regolamento di esecuzione, fatte salve le disposizioni di legge che prevedono una disciplina più rigorosa, anche in attuazione di Convenzioni o altri strumenti di diritto internazionale.

Va comunque sottolineato che la norma non incide né sulle procedure stabilite dalla legge n. 185 del 1990 per il commercio dei materiali d'armamento, né su quelle stabilite dallo stesso art. 28 TULPS per l'importazione e l'esportazione delle armi da guerra escluse dalla predetta legge n.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

185, che rimangono disciplinate dalle disposizioni in vigore, anche in applicazione dei divieti o delle limitazioni derivanti da strumenti di diritto internazionale.

o o o

Premesso che il testo della presente circolare sarà disponibile nel sito web del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato ([www.interno.it](http://www.interno.it); e [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)), le SS.LL. sono pregate di voler informare le categorie interessate del nuovo quadro autorizzatorio dell'art. 28 del T.U. delle leggi di P.S., sollecitandone la collaborazione per la corretta ed efficace applicazione delle ricordate disposizioni, nonché di comunicare ai competenti Uffici di questo Dipartimento le iniziative assunte, anche ai fini del controllo, ed i provvedimenti adottati, segnalando eventuali emergenze di rilievo.

PER IL MINISTRO  
IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
(f.to: De Gennaro)

STRALCIO RECANTE NUOVE NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE E PER LA SICUREZZA PERSONALE. (TESTO NON UFFICIALE)

ART. 1-ter. - (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*).

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, le parole: "All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"ART. 10-bis. - (*Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia*). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente:

'ART. 497-ter. - (*Possesso di segni distintivi contraffatti*). - Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso";

c) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: "con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;" sono sostituite dalle seguenti: "il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;".

2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: "Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi".

3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "sono proibite la raccolta e la detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita";

b) al primo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte";

c) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato";

d) al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila".

4. All'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con

decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni".

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ivi previsto".

## AII. 2

NUOVA RIFORMULAZIONE DELL'ART. 28 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI P.S.  
(TESTO NON UFFICIALE)

### Art. 28.

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite **la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita**, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. **Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.**

La licenza è, altresì, necessaria **per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali d'armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.**

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, **con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro tremila.**